



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 34 del 24 Febbraio 2021

AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE AI FINI DELLA COSTITUZIONE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) DELLA REGIONE ABRUZZO E DEI SUOI ENTI STRUMENTALI

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 22.12.2020, N. 832

Avviso Pubblico per l'acquisizione di candidature ai fini della costituzione dell'Organismo
Indipendente di valutazione (O.I.V.) della Regione Abruzzo e dei suoi Enti Strumentali –
approvazione..... 4

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 22.12.2020, N. 832

Avviso Pubblico per l'acquisizione di candidature ai fini della costituzione dell'Organismo Indipendente di valutazione (O.I.V.) della Regione Abruzzo e dei suoi Enti Strumentali - approvazione.

DGR 832 del 22.12.2020

OGGETTO: AVVISO Pubblico per l'acquisizione di candidature ai fini della costituzione dell'Organismo Indipendente di valutazione (O.I.V.) della Regione Abruzzo e dei suoi Enti Strumentali – approvazione.

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PRESIDENZA

*Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale*Riunione di Giunta del **22 Dicembre 2020**Presidente: **MARCO MARSILIO**

<u>Componenti della Giunta:</u>	EMANUELE IMPRUDENTE	Presente
	NICOLA CAMPITELLI	Presente
	DANIELE D'AMARIO	Presente
	GUIDO QUINTINO LIRIS	Presente
	PIETRO QUARESIMALE	Presente
	NICOLETTA VERI'	Assente

Segretario della Giunta : **DANIELA VALENZA**

Il Segretario della Giunta
(Avv. Daniela Valenza)
firmato digitalmente



GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

Oggetto: *Avviso Pubblico per l'acquisizione di candidature ai fini della costituzione dell'Organismo Indipendente di valutazione (O.I.V.) della Regione Abruzzo e dei suoi Enti Strumentali - approvazione*

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- il D.lgs. 30 luglio 1999 n. 286 e s.m.i., recante *“Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., recante *“Codice dell'amministrazione Digitale”*;
- la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e s.m.i., recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i., recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- le Linee Guida dell'AgID per la sottoscrizione elettronica di documenti ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione digitale, emanate al termine del naturale percorso di consultazione pubblica, che si è svolto dal 21 novembre al 28 dicembre 2019, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 4 aprile 2020;

VISTO il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 e s.m.i., recante *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*, che disciplina, tra l'altro, l'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.);

VISTI, in particolare, gli articoli del citato D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. di seguito indicati:

- l'art. 3 che stabilisce che ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e a valutare la performance con riferimento all'Amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti;
- l'art. 14 che stabilisce che ogni Amministrazione si dota di un Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, elencandone i compiti e le funzioni, e che il Dipartimento della Funzione Pubblica assicura la corretta istituzione e composizione degli Organismi Indipendenti di valutazione;
- l'art. 14 bis, inserito dal D.Lgs. n. 74/2017, riguardante l'elenco nazionale dei componenti l'O.I.V.;

VISTO il D.P.R. 105 del 9.05.2016 relativo al “*Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO, altresì, il D.M. del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2016 istitutivo dell’Elenco nazionale degli idonei alle funzioni di componenti degli O.I.V., così come modificato dai D.M. 20.06.2017, 29.09.2017 e 14.10.2019;

VISTO il D.M. del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 6 agosto 2020 che ha rinnovato la disciplina relativa al citato Elenco, prevedendo l’abrogazione del D.M. 2 dicembre 2016 s.m.i. a decorrere dal giorno successivo alla propria pubblicazione, con la sola esclusione dell’art. 5 che resta in vigore fino al 30 novembre 2020;

RICHIAMATA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. N. DFP-0003550-P-19/01/2017, avente ad oggetto “*Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2016. Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance*”, con cui si precisa che la Funzione Pubblica medesima non procede più al rilascio dei pareri in merito alla nomina degli O.I.V., lasciando autonomia agli Enti territoriali in merito al requisito dell’iscrizione all’elenco nazionale nella nomina dei componenti dei propri organismi;

VISTA la L.R. 8 aprile 2011 n. 6 recante “*Misurazione e valutazione delle prestazioni delle strutture amministrative regionali*” e s.m.i. ed, in particolare:

- l’art. 1, il quale prevede che “*La Regione misura e valuta le prestazioni della struttura amministrativa nel suo complesso, delle unità organizzative, dei singoli dipendenti, nonché degli Enti Strumentali della medesima secondo modalità atte a garantire la trasparenza degli indicatori, dei metodi e dei risultati della valutazione*”;
- l’art. 5, comma 1, il quale stabilisce che “*La Regione valuta annualmente le prestazioni organizzative e individuali. A tal fine, previo confronto con le OO.SS., la Giunta Regionale adotta su proposta dell’O.I.V., sentita la Conferenza dei Direttori Regionali, il sistema di misurazione e valutazione dei risultati (il Sistema). Il Sistema si applica anche agli Enti Strumentali della Regione*”;
- l’art. 5, comma 4, il quale dispone che “*la funzione di misurazione e valutazione delle prestazioni è svolta:*
 - a) *dall’O.I.V. cui compete la misurazione e valutazione delle prestazioni delle unità organizzative e della struttura organizzativa nel suo complesso, anche al fine di attestare che il sistema di valutazione e misurazione sia rispondente ai criteri di selettività e merito, nonché la proposta di valutazione annuale dei Direttori e dei Dirigenti;*
 - b) *dai Direttori, cui compete la misurazione e valutazione delle prestazioni individuali dei Dirigenti assegnati, su proposta dell’OIV;*
 - c) *dai Dirigenti, cui compete la misurazione e valutazione delle prestazioni individuali del personale assegnato. In caso di vacanza dirigenziale, la misurazione e valutazione delle prestazioni individuali del personale assegnato al Servizio compete al Direttore*”;

VISTO, inoltre, l’art. 10 della citata L.R. n. 6/2011, il quale prevede, tra l’altro, che:

- l’esercizio delle attività di cui all’art. 14 del D.Lgs. 150/2009, e delle attività di controllo strategico, è affidato all’Organismo indipendente di Valutazione delle prestazioni (O.I.V.). L’O.I.V. della Giunta Regionale svolge le funzioni anche per gli Enti Strumentali della Regione Abruzzo;
- ciascun O.I.V. è costituito da 3 componenti, di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione delle prestazioni e del personale,

nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore preposto alle risorse umane e al personale;

- le modalità organizzative, i criteri e il procedimento per la nomina, il regime contrattuale e il compenso spettante ai componenti dell'O.I.V. sono stabiliti con deliberazione dell'organo di direzione politica;

RICHIAMATO il vigente Sistema di Misurazione e Valutazione dei Risultati di cui alla D.G.R. n. 816/2012 e s.m.i., da ultimo, aggiornato giusta D.G.R. n. 113/2018, e le procedure in esso illustrate;

DATO ATTO che gli artt. 16 e 31 del citato D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. elencano le norme di principio del medesimo decreto alle quali le Regione e gli Enti Locali adeguano il loro ordinamento;

RILEVATO che gli artt. 14 e 14 *bis* del D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. contenenti norme in materia di O.I.V. non risultano compresi nell'elenco di cui i citati artt. 16 e 31 del decreto medesimo;

DATO ATTO, pertanto, che, ai fini dell'individuazione e della nomina del nuovo O.I.V. della Giunta Regionale e dei suoi Enti Strumentali, trovano applicazione, nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni, le disposizioni vigenti dell'ordinamento regionale, richiamate in premessa;

DATO ATTO che sono comunque soddisfatte le condizioni previste dai commi 4, 6, 8, 9 e 10 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.;

RICHIAMATE le DD.GG.RR. n. 766 del 1 dicembre 2020 "*Approvazione Disciplinare relativo alla composizione e alle modalità di funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione delle Prestazioni della Giunta Regionale (O.I.V.) – Aggiornamento*" e n. 768 del 1 dicembre 2020 "*Approvazione "Disciplinare relativo alla composizione e alle modalità di funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione delle Prestazioni degli Enti Strumentali della Regione Abruzzo (O.I.V.) – aggiornamento*";

DATO ATTO che i Disciplinari approvati con le DD.GG.RR. di cui sopra sono in linea con la normativa *medio tempore* intervenuta ed in particolare con i citati D.P.R. n. 105/2016 e D.M. 6 agosto 2020, comunque fermo restando il rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni e agli EE.LL.;

DATO ATTO che gli incarichi dell'attuale Presidente e degli attuali Componenti dell'O.I.V. della Giunta Regionale, conferiti con D.G.R. n. 240 del 28.03.2015 e D.G.R. n. 719 del 9.09.2015 e rinnovati con successiva D.G.R. n. 252 del 27.08.2018, sono di prossima scadenza;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare le cogenti funzioni previste dalla legge in relazione alla programmazione strategica, al ciclo performance, ai processi di valutazione, ai controlli interni (D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.), alla trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.), all'anticorruzione (L. n. 190/2012 e s.m.i.) ed a tutti gli altri compiti cui l'O.I.V. deve presidiare in base alle vigenti disposizioni, di provvedere all'individuazione ed alla nomina dell'O.I.V. della Giunta Regionale e dei suoi Enti Strumentali, secondo le previsioni dei Disciplinari approvati con le citate DD.GG.RR. n. 766 e n. 768 del 1 dicembre 2020, in linea con la normativa *medio tempore* intervenuta ed in particolare con i citati D.P.R. n. 105/2016 e D.M. 6 agosto 2020, comunque fermo restando il rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni e agli EE.LL.;

VISTO l'allegato documento relativo all'Avviso Pubblico per l'acquisizione di candidature ai fini della costituzione dell'Organismo Indipendente di valutazione (O.I.V.) della Regione Abruzzo e dei suoi Enti Strumentali;

SPECIFICATO, ad ogni buon conto, che, ai sensi dell'art. 7, comma 6 *quater* del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., la disciplina generale in materia di conferimenti di incarichi da parte delle amministrazioni pubbliche a soggetti esterni non si applica ai componenti dell'O.I.V., con conseguente rinvio alla normativa specifica di cui al D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., i cui principi sono stati recepiti dalla L.R. n. 6/2011 e s.m.i., e che tra l'altro la connessa spesa non si riconduce alla spesa di assunzione di personale, anche con riferimento alla classificazione di bilancio;

EVIDENZIATO, inoltre, che:

- l'O.I.V., ai sensi dell'art. 14 comma 2 del D. lgs. n. 150/2009 e s.m.i., sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al D.Lgs. n. 286 del 30 luglio 1999 e s.m.i. ed esercita altresì le attività di controllo strategico di cui all'art. 6 del citato D.Lgs. n. 286/1999 e s.m.i.;
- non sono previsti limiti di età per l'iscrizione all'elenco nazionale dei componenti O.I.V. di cui al D.M. 6 agosto 2020;
- ai sensi della Circolare n. 6 del 4 dicembre 2014 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione sono consentiti ai soggetti in quiescenza gli incarichi in organi di controllo che non abbiano natura dirigenziale;
- svolgendo l'O.I.V. attività di controllo di natura non dirigenziale alla luce delle funzioni riservate e ricondotte all'O.I.V. medesimo dal D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., dalla L. n. 190/2012 e s.m.i. e della normativa ANAC di riferimento, non si applicano ai relativi incarichi le disposizioni di cui all'art. 5, comma 9 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, come modificato dall'art. 6 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, in materia di divieto di conferimento di incarichi a soggetti collocati in quiescenza, come confermato dalla citata Circolare n. 6 del 4 dicembre 2014;

RITENUTO di confermare, ai fini del contenimento e del non aggravio della spesa pubblica, i compensi in essere per l'O.I.V. della Giunta Regionale e degli Enti Strumentali precedentemente determinati;

ACCERTATO che le spese relative ai predetti compensi, comprensivi di ogni prestazione, spettanti all'O.I.V. per le prestazioni presso la Regione Abruzzo, trovano copertura finanziaria con le risorse iscritte nel Capitolo 111472/2 (*Spese per funzionamento OIV*), che presenta la necessaria disponibilità, nel Bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2021 e annualità 2022;

SPECIFICATO che le spese relative ai predetti compensi, comprensivi di ogni prestazione, spettanti all'O.I.V. per le prestazioni presso gli Enti Strumentali gravano sui bilanci degli Enti Strumentali stessi, ai sensi dell'art. 10 comma 8 della L.R. 6/2011 e s.m.i.;

RICHIAMATA la legge regionale 14 settembre 1999 n. 77 e s.i.m.;

DOPO puntuale istruttoria degli uffici competenti;

DATO ATTO che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente richiamate:

Di stabilire di procedere all'acquisizione di candidature ai fini della costituzione dell'Organismo Indipendente di valutazione (O.I.V.) della Regione Abruzzo e degli Enti Strumentali elencati nella D.G.R. n. 768 del 1 dicembre 2020 e cioè:

1. ADSU (Azienda per il Diritto agli Studi Universitari) L'Aquila
2. ADSU (Azienda per il Diritto agli Studi Universitari) Chieti – Pescara
3. ADSU (Azienda per il Diritto agli Studi Universitari) Teramo
4. ARIC (Agenzia Regionale di Informatica e Committenza)
5. ASR (Agenzia Sanitaria Regionale)
6. ARTA (Agenzia Regionale per la Tutela Ambientale)
7. Agenzia Regionale di Protezione Civile

Di approvare l'allegato documento - parte integrante e sostanziale del presente atto - relativo all'*Avviso Pubblico per l'acquisizione di candidature ai fini della costituzione dell'Organismo Indipendente di valutazione (O.I.V.) della Regione Abruzzo e dei suoi Enti Strumentali;*

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 7, comma 6 *quater* del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., la disciplina generale in materia di conferimenti di incarichi da parte delle amministrazioni pubbliche a soggetti esterni non si applica ai componenti dell'O.I.V., con conseguente rinvio alla normativa specifica di cui al D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., i cui principi sono stati recepiti dalla L.R. n. 6/2011 e s.m.i., e che tra l'altro la connessa spesa non si riconduce alla spesa di assunzione di personale, anche con riferimento alla classificazione di bilancio;

Di confermare per l'O.I.V. di prossima costituzione di cui all'Avviso approvato con il presente atto, i compensi in essere per l'O.I.V. della Giunta Regionale e degli Enti Strumentali precedentemente determinati, così quantificati:

- € 13.860,00 annui a lordo delle ritenute di legge, oltre rivalsa INPS, IVA e IRAP se dovute per il Presidente dell'O.I.V. nell'ambito delle attività da prestare per la Giunta Regionale;
- € 12.600,00 annui a lordo delle ritenute di legge, oltre rivalsa INPS, IVA e IRAP se dovute per i Componenti dell'O.I.V. nell'ambito delle attività da prestare per la Giunta Regionale, oltre il rimborso spese nei limiti e con le modalità previste dal Disciplinare di cui alla D.G.R. n. 766 del 1 dicembre 2020, stabilendo che le spese relative ai predetti compensi, comprensivi di ogni prestazione, spettanti all'O.I.V. per le prestazioni presso la Regione Abruzzo, trovano copertura finanziaria con le risorse iscritte nel Capitolo 1111472/2 (*Spese per funzionamento OIV*), che presenta la necessaria disponibilità, nel rispetto del Bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2021 e annualità 2022;
- € 192,50 a lordo delle ritenute di legge, oltre rivalsa INPS, IVA e IRAP se dovute, per unità dirigenziale o direttoriale da valutare per anno presso gli Enti Strumentali, per il Presidente dell'O.I.V.;
- € 175,00 a lordo delle ritenute di legge, oltre rivalsa INPS, IVA e IRAP se dovute, per unità dirigenziale o direttoriale da valutare per anno presso gli Enti Strumentali, per i Componenti dell'O.I.V.;
- secondo la minima progressiva determinazione in essere presso gli Enti Strumentali, per quanto attiene l'attività dell'O.I.V. presso gli Enti stessi, diversa dall'attività valutativa e di ciclo *performance*, e dunque principalmente da riferirsi alle attività riservate all'O.I.V. in

materia di Trasparenza, di prevenzione della Corruzione e degli obblighi connessi sanciti dall'ANAC, e cioè:

€ 1.258,00 annui a lordo delle ritenute di legge, oltre rivalsa INPS, IVA e IRAP se dovute, per il Presidente dell'O.I.V.;

€ 850,00 annui a lordo delle ritenute di legge, oltre rivalsa INPS, IVA e IRAP se dovute, per i Componenti dell'O.I.V.;

oltre il rimborso spese nei limiti e con le modalità previste dal Disciplinare di cui alla D.G.R. n. 768 del 1 dicembre 2020, stabilendo che ai sensi dell'art. 10 comma 8 della L.R. 6/2011 la relativa spesa grava direttamente sul bilancio degli Enti Strumentali, per quanto attiene le funzioni svolte dall'O.I.V. per gli Enti Strumentali e che siano gli Enti stessi a procedere alle integrazioni contrattuali secondo quanto disciplinato dall'art. 9 comma 2 del disciplinare di cui alla D.G.R. n. 768 del 1 dicembre 2020;

Di pubblicare il presente atto sul BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO

UFFICIO: SUPPORTO OIV

L'Estensore
Dott.ssa Chiara Cervale
Chiara Cervale
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Chiara Cervale
Chiara Cervale
(firma)

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Francesca Iezzi

(firma)

Giunta Regionale d'Abruzzo

Il Direttore Regionale
Dott.ssa Barbara Morgante

(firma)

Il Componente la Giunta
Dott. Guido Quintino Liris

(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

Dott. Marco Marsilio

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

Segue Allegato



GIUNTA REGIONALE

AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE AI FINI DELLA COSTITUZIONE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) DELLA REGIONE ABRUZZO E DEI SUOI ENTI STRUMENTALI**Approvato con D.G.R. n. del****La Giunta Regionale**

VISTO il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 e s.m.i., recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, che disciplina, tra l’altro, l’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.);

VISTA la L.R. 8 aprile 2011 n. 6 recante “Misurazione e valutazione delle prestazioni delle strutture amministrative regionali” e s.m.i. ed in particolare, l’art. 10 il quale prevede, tra l’altro, che l’esercizio delle attività di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009, e delle attività di controllo strategico, è affidato all’Organismo indipendente di Valutazione delle prestazioni (O.I.V.). L’O.I.V. della Giunta Regionale svolge le funzioni anche per gli Enti Strumentali della Regione Abruzzo;

RICHIAMATO il vigente Sistema di Misurazione e Valutazione dei Risultati di cui alla D.G.R. n. 816/2012 e s.m.i., da ultimo, aggiornato giusta D.G.R. n. 113/2018, e le procedure in esso illustrate;

VISTI:

- il D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286 e s.m.i., recante “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., recante “Codice dell’amministrazione Digitale”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- le Linee Guida dell’AgID per la sottoscrizione elettronica di documenti ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione digitale, emanate al termine del naturale percorso di consultazione pubblica, che si è svolto dal 21 novembre al 28 dicembre 2019, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 4 aprile 2020;

RICHIAMATE le DD.GG.RR. n. 766 del 1 dicembre 2020 “Approvazione Disciplinare relativo alla composizione e alle modalità di funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione delle Prestazioni della Giunta Regionale (O.I.V.) – Aggiornamento” e n. 768 del 1 dicembre 2020 “Approvazione “Disciplinare relativo alla composizione e alle modalità di funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione delle Prestazioni degli Enti Strumentali della Regione Abruzzo (O.I.V.) – aggiornamento”;

rende noto che***Art. 1 – Indizione***

1. E' indetto un avviso pubblico relativo all'acquisizione di candidature ai fini della costituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (di seguito denominato O.I.V.) della Regione Abruzzo e dei suoi Enti Strumentali, istituito ai sensi dell'articolo 10 della Legge Regionale 8 aprile 2011, n. 6 (*Misurazione e valutazione delle prestazioni delle strutture amministrative regionali*) e s.m.i. e disciplinato secondo le previsioni delle DD.GG.RR. n. 766 e n. 768 del 1 dicembre 2020.
2. L'O.I.V. è un organo collegiale costituito da n. 3 (tre) componenti esterni all'Ente, esperti di comprovata competenza ed esperienza professionale, di cui n. 1 (uno) con funzioni di Presidente. La scelta degli esperti deve essere tale da favorire il rispetto dell'equilibrio di genere, salvo deroga adeguatamente motivata.
3. L'O.I.V. opera, in posizione di autonomia, presso la Direzione/Dipartimento Regionale ove è incardinata la Struttura Tecnica Permanente di Supporto all'O.I.V. per quanto riguarda la Giunta Regionale e presso i competenti uffici per quanto riguarda gli Enti Strumentali.

Art. 2 - Oggetto dell'incarico

1. Allo scopo di sovrintendere al funzionamento complessivo del sistema di valutazione, dei controlli interni, della trasparenza e dell'integrità, nonché della performance, l'O.I.V. svolge le funzioni di cui al D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. e di cui alla L.R. n. 6/2011, nonché le funzioni ad esso attribuite dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..
2. In particolare, l'O.I.V.:
 - monitora il funzionamento complessivo del Sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni, della trasparenza e integrità dei controlli interni – ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso - nonché la performance dell'Ente;
 - comunica tempestivamente alla Giunta Regionale e all'Ente Strumentale le eventuali criticità riscontrate;
 - formula proposte e raccomandazioni ai vertici della Giunta Regionale e dell'Ente Strumentale;
 - fornisce supporto tecnico nel processo di definizione degli obiettivi dell'Amministrazione e dell'Ente Strumentale ai fini della elaborazione del Piano delle Prestazioni;
 - supporta i Direttori e i Dirigenti nella definizione degli obiettivi e dei relativi indicatori, propone i correttivi necessari per garantire l'omogeneità nella definizione degli obiettivi e indicatori, nonché nella valutazione finale, partecipando a tal fine anche alle riunioni convocate a tale scopo;
 - garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - provvede alla misurazione dei risultati raggiunti relativamente alla performance organizzativa e agli obiettivi dei Direttori e dei Dirigenti;
 - propone la valutazione annuale dei Dirigenti e dei Direttori e l'attribuzione agli stessi della retribuzione di risultato;
 - propone alla Giunta Regionale la valutazione annuale dei Direttori degli Enti Strumentali privi di Consiglio di Amministrazione o di Amministratore Unico e ai Direttori la valutazione dei dirigenti;
 - valida la relazione sulla performance;
 - esamina le osservazioni alla valutazione e la relativa richiesta di revisione delle valutazioni da parte di Dirigenti e Direttori;
 - promuove l'adeguamento nel tempo del Sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni mediante formulazione di proposte alla competente struttura;

- definisce linee guida e criteri per il processo di valutazione dei Direttori, dei Dirigenti e dei Dipendenti;
 - è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dall'ANAC e dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
 - verifica la correttezza metodologica del processo di valutazione;
 - promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
 - verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
 - presenta alla Giunta Regionale proposte per il miglioramento nel tempo del controllo strategico e del controllo interno di gestione, sia per la Giunta Regionale che per gli Enti Strumentali;
 - esercita ogni altra funzione ed attività previste dal D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., dalla L.R. n. 6/2011 e s.m.i., dalle singole leggi istitutive degli enti strumentali, ovvero da altre disposizioni normative statali e regionali, anche sopravvenute.
3. L'incarico comprende tutte le attività di competenza e comunque ascrivibili all'O.I.V.
 4. Ai fini della valutazione annuale della performance della Regione Abruzzo, l'O.I.V. si attiene al vigente Sistema di Valutazione. Ai fini della valutazione annuale delle prestazioni degli Enti Strumentali, l'O.I.V. si attiene al vigente Sistema di Valutazione Regionale, in quanto compatibile.
 5. L'O.I.V., per l'adempimento dei propri compiti ed al fine di stabilire gli opportuni rapporti con tutti i soggetti interessati, fissa autonomamente le modalità di esercizio della propria attività, in coerenza con le indicazioni di cui ai disciplinari adottati con le DD.GG.RR. n. 766 e n. 768 del 1 dicembre 2020.

Art. 3 - Compenso e durata

1. Il compenso per l'incarico, comprensivo di ogni prestazione e a cui va aggiunto il rimborso spese nei limiti dei *Disciplinari* di cui alle DD.GG.RR. n. 766 e n. 768 del 1 dicembre 2020, è stabilito con deliberazione della Giunta Regionale. E' fatto salvo l'art. 56 comma 6 del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.
2. Gli oneri di cui al comma 1 gravano sul bilancio regionale e, per le funzioni che l'O.I.V. svolge negli Enti Strumentali, sui bilanci degli Enti Strumentali, ai sensi dell'art. 10 comma 8 della L.R. 6/2011 e s.m.i.. La Regione cura le procedure di reperimento dell'O.I.V. ed il contratto principale. Per le funzioni che l'O.I.V. svolge negli Enti Strumentali, gli Enti Strumentali stessi procedono alle integrazioni contrattuali necessarie rispetto al contratto principale dell'O.I.V. con la Regione Abruzzo. Gli Enti strumentali curano tutte le fasi del procedimento del contratto integrativo, compresa la liquidazione dei compensi.
3. L'incarico dell'O.I.V. ha durata di tre anni, dalla data di decorrenza della nomina e può essere rinnovato una sola volta.
4. I componenti dell'O.I.V. sono revocabili, su proposta dell'Assessore alla Risorse Umane, per gravi inadempienze o per accertata inerzia ovvero per comportamenti ritenuti lesivi per l'immagine della Giunta Regionale o dei suoi Enti Strumentali. La scadenza dell'organo politico-amministrativo non comporta la decadenza dall'incarico di componente O.I.V.
5. I componenti dell'O.I.V. devono comunicare tempestivamente all'Amministrazione il verificarsi di eventuali cause di decadenza di cui al comma 7 dell'art. 6 dei Disciplinari di cui alle DD.GG.RR. n. 766 e n. 768 del 1 dicembre 2020 e comunque l'eventuale sopravvenuto superamento dei limiti di cui all'art. 4 comma 3 dei Disciplinari di cui alle DD.GG.RR. n. 766 e n. 768 del 1 dicembre 2020.

Art. 4 - Conflitti di interessi e cause di divieto alla nomina

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 2 comma 1, lett. c) del D.M. 6 agosto 2020, dall'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. e dall'art. 10 della L.R. n. 6 dell'8.04.2011 e s.m.i., nonché in analogia con le previsioni della L. n. 190 del 6 novembre 2012 e s.m.i. e della

delibera CIVIT n. 12/2013 per quanto ad oggi applicabile, i componenti dell'O.I.V. non possono essere nominati tra soggetti che:

- a) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ambiente, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- b) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) si trovino in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- d) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
- e) siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'O.I.V. prima della scadenza del mandato;
- f) siano dipendenti della Regione Abruzzo o dei suoi Enti Strumentali o rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
- g) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso la Regione o presso i suoi Enti Strumentali nel triennio precedente;
- h) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso la Regione o presso i suoi Enti Strumentali;
- i) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono funzioni nell'ambito territoriale o distrettuale della Regione Abruzzo;
- j) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro la Regione Abruzzo o i suoi Enti Strumentali;
- k) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con Dirigenti e Direttori in servizio presso la Regione Abruzzo e suoi Enti Strumentali, o con il vertice politico-amministrativo o comunque con l'organo di indirizzo politico-amministrativo della Regione Abruzzo;
- l) siano revisori presso la Regione Abruzzo o presso i suoi Enti Strumentali;
- m) si trovino nei confronti della Regione Abruzzo e dei suoi Enti strumentali in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- n) siano, o siano stati titolari nel triennio antecedente, di incarichi di consulenza o di collaborazione coordinata e continuativa con la Regione Abruzzo o i suoi Enti strumentali o Società partecipate.

Le cause di esclusione di cui ai punti a), b), c) e d) operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale salvo il caso dell'estinzione del reato.

2. Possono essere nominati quali componenti dell'O.I.V. esclusivamente persone fisiche.

Art. 5 - Requisiti di partecipazione

1. I componenti dell'O.I.V. possono essere nominati tra cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea.
2. I componenti dell'O.I.V. devono godere dei diritti civili e politici.
3. I componenti dell'O.I.V. devono essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale.

4. I componenti dell'O.I.V. devono essere in possesso della comprovata competenza ed esperienza professionale di cui al D.M. del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 6 agosto 2020 (comprovata esperienza professionale di almeno 5 anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel *risk management*) e devono essere iscritti all'Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al D.M. 6 agosto 2020.
Nello specifico, essendo la Regione Abruzzo un'Amministrazione con più di mille dipendenti, è richiesta l'iscrizione:
 - nella fascia professionale n. 3 di cui al citato D.M. per l'incarico di Componente dell'OIV con funzione di Presidente;
 - in una delle tre fasce professionali di cui al citato D.M. per l'incarico di Componente dell'OIV.
5. I componenti dell'O.I.V. possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco Nazionale degli O.I.V. istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica da almeno 6 mesi, alla data di scadenza del presente avviso, a pena di esclusione dalla procedura.

Art. 6 – Limiti relativi all'appartenenza a più Organismi indipendenti di valutazione

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 3 dei Disciplinari adottati con le DD.GG.RR. n. 766 e n. 768 del 1 dicembre 2020, per assumere l'incarico di Presidente/Componente dell'O.I.V., i candidati devono rispettare i seguenti limiti relativi all'appartenenza a più Organismi Indipendenti di Valutazione: ciascun candidato può appartenere a più O.I.V. per un massimo di quattro (compreso quello di nuova nomina da parte della Regione, che include i suoi Enti strumentali). Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite è pari a due (compreso quello di nuova nomina da parte della Regione, che include i suoi Enti strumentali). Il rispetto dei suddetti limiti deve essere oggetto di apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. Qualora l'eventuale incarico di componente dell'O.I.V. della Regione Abruzzo, che include i suoi Enti Strumentali, comporti il superamento dei limiti di cui al presente articolo, il candidato, in caso di individuazione da parte della Regione, deve presentare – su semplice richiesta dell'Amministrazione - la documentazione inerente alle avvenute dimissioni da altri incarichi, prima della eventuale nomina da parte della Regione, tanto da rispettare i limiti di cui al presente comma. In mancanza della trasmissione alla Regione Abruzzo della documentazione inerente alle avvenute dimissioni, nel termine che sarà perentoriamente assegnato dall'Amministrazione, non si procederà alla nomina, né alla contrattualizzazione e si procederà all'individuazione di altro candidato. L'impegno alle dimissioni da altri incarichi OIV ai fini del rispetto dei limiti di cui al presente articolo, deve essere reso dal candidato già in sede di domanda di presente avviso. Il rispetto dei limiti di cui al presente articolo deve permanere per tutta la durata dell'incarico eventualmente conferito dalla Regione, pena la decadenza dallo stesso.

Art. 7 – Modalità di partecipazione, presentazione delle proposte di candidatura e termine

1. La proposta di candidatura per la nomina a componente l'O.I.V., che equivale alla domanda di partecipazione alla procedura, deve essere presentata esclusivamente in via telematica mediante autenticazione digitale, entro e non oltre il termine perentorio di 15 (quindici) giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT). Qualora il termine di cui sopra cada in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.

2. Per la redazione e per l'invio della proposta di candidatura, il candidato deve accedere al sistema informatico regionale denominato "*Sportello Digitale Regione Abruzzo*" utilizzando il seguente indirizzo: <https://sportello.regione.abruzzo.it>, compilando la domanda di partecipazione ed inviandola a mezzo dell'applicativo ivi disponibile, unitamente agli allegati di cui ai successivi commi. La domanda di partecipazione inviata tramite il sistema informatico regionale denominato "*Sportello Digitale Regione Abruzzo*" è da considerarsi regolarmente sottoscritta e le dichiarazioni sono da considerarsi valide.
3. È possibile accedere alla procedura per la presentazione della proposta di candidatura esclusivamente tramite autenticazione digitale, dotandosi di un'identità digitale di persona fisica attraverso il sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Chi ne fosse sprovvisto può richiederlo secondo le procedure indicate nel sito www.spid.gov.it.
4. Il sistema richiede la previa autenticazione digitale del candidato e il successivo accesso al *Catalogo Servizi*, alla sezione dedicata.
5. Allo scopo di facilitare la presentazione delle candidature al presente avviso, sarà altresì pubblicato nella sezione dedicata il "*Manuale per l'accesso alla procedura*".
6. Per la partecipazione all'avviso, il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a sé stesso intestato.
7. Alla proposta di candidatura devono essere allegati, a pena di esclusione i seguenti documenti, da caricare a pena di esclusione sull'applicativo di cui al presente articolo:
 - curriculum vitae aggiornato, sottoscritto a pena di esclusione, in formato europeo, completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio posseduti e delle esperienze professionali maturate;
 - relazione di accompagnamento al curriculum vitae, sottoscritta a pena di esclusione, in cui il candidato illustrerà le esperienze ritenute significative in relazione al ruolo da svolgere, l'eventuale esperienza già maturata in qualità di componente O.I.V., le azioni e gli obiettivi che il candidato ritenga importanti per svolgere in modo efficace il ruolo di componente OIV presso la Regione e i suoi Enti Strumentali;
 - copia fotostatica di un documento di identità del candidato in corso di validità a pena di esclusione, in scansione pdf.
La sottoscrizione del curriculum vitae e della relazione di accompagnamento può avvenire sia con firma digitale, sia con firma autografa; in tale ultimo caso, è necessaria la scansione dei documenti sottoscritti che devono essere caricati sull'applicativo in formato pdf.
8. Non sono ammesse, a pena di esclusione, modalità di presentazione della candidatura e degli allegati diverse da quelle stabilite dai precedenti commi.
9. Ai fini della scadenza dei termini fa fede la data di invio sull'applicativo. L'avvenuta ricezione della domanda sul sistema informativo regionale dedicato è attestata dall'invio al mittente di una e-mail che comunica la conclusione positiva della procedura. È onere del candidato verificare l'effettiva ricezione della domanda da parte dell'Amministrazione regionale.
10. Le proposte di candidatura trasmesse prima della pubblicazione sul BURAT od oltre il termine di scadenza sopra indicato sono irricevibili; sono escluse anche le proposte di candidatura presentate con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso.
11. Il candidato deve indicare nella domanda il proprio recapito telefonico e la propria PEC. Si precisa che le eventuali comunicazioni da parte dell'Amministrazione al candidato avverranno via PEC.
12. Le domande già presentate a seguito di precedente avviso pubblico non sono ritenute valide ai fini della presente procedura, per cui gli interessati dovranno produrre nuova apposita istanza.
13. L'Amministrazione non assume nessuna responsabilità per quanto riguarda la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni della PEC o del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento della PEC o del recapito indicato nella domanda, ovvero per altre inadempienze del candidato. L'Amministrazione, inoltre, non assume nessuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi o problemi tecnici e comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
14. Nella proposta di candidatura, da redigere secondo il modello e la procedura riportata nel sistema informatico regionale denominato "*Sportello Digitale Regione Abruzzo*", i candidati

devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. (artt. 46, 47, 48 e 76):

- a) cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, recapito telefonico, PEC per le comunicazioni da parte dell'Amministrazione;
- b) di aver preso visione dell'avviso per la costituzione dell'OIV e di accettarne integralmente i contenuti ed i riferimenti normativi e di disciplina specifica;
- c) di possedere la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- d) di avere il godimento dei diritti civili e politici;
- e) di essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale, con indicazione della tipologia e del titolo di studio posseduto, della data di conseguimento, dell'Università presso cui è stato conseguito;
- f) di essere in possesso della comprovata competenza ed esperienza professionale di cui al D.M. del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 6 agosto 2020 (comprovata esperienza professionale di almeno 5 anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel *risk management*, presupposto per l'iscrizione all'Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione – art. 2 lett. b) punto 2) del D.M. 6 agosto 2020);
- g) di essere iscritto all'Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al D.M. 6 agosto 2020, indicando il numero di iscrizione, la data di iscrizione, e la fascia professionale riconosciuta (il candidato dovrà risultare, a pena di esclusione, di essere iscritto nell'Elenco Nazionale degli O.I.V. istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica da almeno 6 mesi, alla data di scadenza del presente Avviso);
- h) di non trovarsi in nessuna delle situazioni elencate all'art. 4 dell'Avviso inerente i Conflitti di interesse e le cause di divieto di nomina;
- i) gli incarichi O.I.V. in essere;
- j) di rispettare i limiti di appartenenza a più O.I.V. di cui all'art. 6 dell'Avviso, ovvero di impegnarsi a rispettare i limiti di appartenenza a più O.I.V. previsti dall'art. 6 dell'Avviso, presentando - a semplice richiesta della Regione e nel termine che sarà perentoriamente assegnato dalla stessa - la documentazione inerente alle avvenute dimissioni dagli incarichi OIV da specificare a cura del candidato, tanto da rispettare il limite di cui al citato art. 6 dell'Avviso prima della eventuale nomina da parte della Regione (che include i suoi Enti strumentali e che concorre al rispetto di detto limite), e a fornire in proposito relativa attualizzata autodichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i. prima della eventuale nomina;
- k) di essere consapevole e di accettare che in mancanza della trasmissione alla Regione Abruzzo della documentazione inerente alle avvenute dimissioni, nel termine che sarà perentoriamente assegnato dall'Amministrazione, non si procederà alla nomina, né alla contrattualizzazione e si procederà, di contro, all'individuazione di altro candidato;
- l) di impegnarsi, in caso di nomina, al rispetto dei limiti di cui all'art. 6 dell'Avviso per tutta la durata dell'incarico eventualmente conferito dalla Regione, pena la decadenza dallo stesso;
- m) di essere/non essere dipendente di altra Pubblica Amministrazione (con specificazione dell'eventuale Amministrazione di appartenenza) e, in caso affermativo, di essere consapevole e di accettare che in mancanza dell'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, di cui all'art. 53 comma 8 del D.lgs. n. 165/2001, la Giunta Regionale, in caso di eventuale individuazione, non procederà alla nomina, né alla contrattualizzazione, procedendo, di contro, all'individuazione di altro candidato;
- n) di allegare il Curriculum vitae e la Relazione di accompagnamento debitamente sottoscritti e aventi valore di dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., artt. 46, 47 e 48, oltre al documento di identità in corso di validità;

- o) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni della PEC a sé stesso intestata indicata nella domanda di partecipazione e di sollevare l'Amministrazione per eventuali dispersioni di comunicazioni che dovessero avvenire a seguito di eventuale mancata comunicazione di variazioni della PEC di che trattasi;
 - p) di autorizzare ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.i.m. e del Regolamento UE 2016/679 l'utilizzo, sia manualmente che con l'ausilio di strumenti elettronici, dei dati personali forniti dal candidato e acquisiti dalla Regione, per le finalità connesse all'espletamento della procedura per la costituzione dell'O.I.V. e per la gestione del rapporto derivante dall'incarico, se conferito.
15. Le dichiarazioni rese e sottoscritte con le modalità di cui sopra nella domanda e negli allegati hanno valore di dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
16. L'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.; nel caso in cui dagli accertamenti emerga la non veridicità delle informazioni rese, l'autore, a prescindere dai profili di carattere penale, perderà, in qualsiasi tempo, il beneficio acquisito in base alla dichiarazione non veritiera, nel qual caso l'Amministrazione si riserva di risolvere, senza preavviso, il contratto eventualmente già stipulato.
17. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 198/2006 e s.i.m., l'Amministrazione garantisce piena e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso a tale procedura.

Art. 8 – Procedura per la nomina

1. L'istruttoria per la nomina dei componenti O.I.V. è a cura della Struttura Tecnica di Supporto all'O.I.V., che accerta la regolarità e l'ammissibilità delle candidature pervenute, la conformità delle stesse alle previsioni dell'avviso, nonché la sussistenza da parte dei candidati dei requisiti richiesti dall'Avviso. All'esito di detti lavori, l'elenco dei soggetti ammessi in base alle risultanze istruttorie – con indicazione anche di quelli in possesso degli specifici requisiti richiesti per l'individuazione e la nomina a Presidente O.I.V. – viene trasmesso in uno alle domande corredate dalle risultanze istruttorie, all'Assessorato alle Risorse Umane. La Giunta Regionale - su proposta dell'Assessore alle Risorse Umane - procede con propria deliberazione all'individuazione e alla nomina dei soggetti cui affidare l'incarico di Componente dell'O.I.V., ivi compresa la specifica inerente alle funzioni di Presidente O.I.V. Sono fatte salve le comunicazioni da parte dei candidati individuati sulle avvenute dimissioni da eventuali altri incarichi O.I.V. ai fini del rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui all'art. 6 dell'Avviso, senza le quali la Giunta Regionale non procederà alla nomina, procedendo, di contro, all'individuazione di altro candidato. E' fatta salva l'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, di cui all'art. 53 comma 8 del D.lgs. n. 165/2001, nel caso di candidati individuati che siano dipendenti pubblici, senza la quale autorizzazione la Giunta Regionale non procederà alla nomina, procedendo di contro, all'individuazione di altro candidato.
2. Il presente avviso non dà luogo a concorso pubblico, né a procedure selettive che comportino graduatorie di alcun genere, né attribuzione di punteggi di valutazione.
3. La Giunta Regionale, in caso di rinuncia o cessazione anticipata del soggetto prescelto potrà procedere, a suo insindacabile giudizio, sia ad effettuare un nuovo avviso, sia ad effettuare una nuova individuazione e nomina nell'ambito delle candidature che perverranno all'esito del presente avviso.
4. La procedura di cui al presente avviso non vincola in alcun modo la Giunta Regionale che potrà stabilire di non procedere all'individuazione ed alla nomina di uno o più componenti dell'O.I.V., nel caso in cui ritenga che non vi siano *curricula* idonei all'incarico.
5. La presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso comporta l'accettazione incondizionata da parte dei candidati delle disposizioni in esso contenute e richiamate, senza riserva alcuna, e non determina in capo agli stessi alcun diritto soggettivo alla nomina.

6. In caso di nomina, la Regione Abruzzo si riserva di verificare il possesso dei requisiti dichiarati ovvero l'assenza di impedimenti di cui al presente avviso.

Art. 9 – Dati personali

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti e acquisiti dalla Regione Abruzzo - titolare del trattamento - è finalizzato esclusivamente all'espletamento della presente procedura e, successivamente, alla gestione del rapporto derivante dall'incarico se conferito, ed avverrà presso la Struttura di Supporto all'OIV, sia manualmente che con l'ausilio di strumenti elettronici, secondo le logiche correlate alle finalità del presente Avviso.
2. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli. La loro mancata indicazione preclude tale verifica e, conseguentemente, la partecipazione all'avviso.
3. I dati raccolti non saranno comunicati e non saranno diffusi, se non nei limiti previsti dalla normativa vigente.
4. Il periodo di conservazione dei dati sarà pari al tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono raccolti e trattati e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
5. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al citato GDPR, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del titolare.

Art. 10 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Art. 11 – Disposizioni finali

1. La Regione Abruzzo si riserva il diritto, per giustificato motivo, di prorogare, riaprire i termini, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente avviso, senza che i candidati possano reclamare alcuna pretesa al riguardo.
2. Per qualsiasi chiarimento inerente alla presente procedura è possibile contattare: Il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. è la Dott.ssa Chiara Cervale: chiara.cervale@regione.abruzzo.it.
3. Il presente avviso verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) e sul sito istituzionale della Regione.



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it